



Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;

Visto l’articolo 3 della citata legge regionale, che:

- al comma 1 definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall’1 gennaio 2015:

- a) le Aziende per l’assistenza sanitaria di cui all’articolo 5 della medesima legge Regionale;
- b) l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste e l’Azienda ospedaliero – universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine;
- c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di riferimento Oncologico” di Aviano;
- d) l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;

- al comma 2 stabilisce che le aziende di cui alla lettera sub b) assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l’attività istituzionale rispettivamente dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”;

Atteso che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 7 della citata legge regionale n. 17/2014 l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine, istituito a decorrere dall’1 gennaio 2015 al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia del Servizio Sanitario Regionale è dotato di personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992;

Visto, in particolare, come specificato dal citato articolo 7 legge regionale n. 17/2014, che:

- l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge, per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, anche su indicazione della Regione, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali;

- le funzioni accentrate amministrative consistono nelle attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi, allo svolgimento di funzioni di stazione appaltante dei lavori pubblici e all’attività amministrativa standardizzata inerente al personale, ivi compresa la formazione;

- le funzioni accentrate gestionali riguardano la logistica del servizio di magazzino e le altre attività individuate con le modalità indicate al comma 7;

- le funzioni accentrate di supporto tecnico sono svolte in favore degli enti del Servizio sanitario regionale e della funzione di programmazione della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

- la Giunta regionale individua in dettaglio le funzioni di cui sopra nonché le date a decorrere dalle quali le funzioni stesse sono svolte in via esclusiva dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi e riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente sull’attività dell’ente;

Rilevato che:

- il direttore generale dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge le proprie funzioni coadiuvato dai direttori amministrativo e sanitario di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 e che ai fini della programmazione strategica delle relative attività, il

direttore generale è affiancato da un comitato di indirizzo che, con regolamento interno, definisce le proprie modalità operative;

- il comitato di indirizzo è composto dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che lo presiede, e dai direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, o loro delegati;

- le decisioni del comitato di indirizzo sono recepite dagli enti del Servizio sanitario regionale;

Dato atto che secondo quanto indicato dal citato articolo 7 legge regionale n. 17/2014:

- l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi è dotato di personale proprio, cui viene applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

- il direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi definisce l'organizzazione aziendale, mediante l'adozione della proposta di atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992;

Dato atto, inoltre, che le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte;

Atteso che, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 17/2014 con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2015 è nominato l'organo di vertice dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi,

Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla nomina del direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Ritenuto di affidare l'incarico di direttore generale ad una professionalità manageriale che abbia maturato competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale e assistenza primaria nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;

Ritenuto che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche del nuovo Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere la dott.ssa Giuliana Bensa inserita nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto la medesima è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico in parola, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia in base al quale l'interessata ha maturato una valida esperienza professionale nel campo dei servizi di natura tecnica, finanziaria, amministrativa e gestionale nel settore sanitario e socio - sanitario con particolare riguardo anche al risanamento di aziende sanitarie private, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;

Dato atto che come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014:

- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei

requisiti richiesti;

- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del su citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;

Preso atto che in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo alla dott.ssa Giuliana Bensa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 39/2013;

Ritenuto, pertanto, di nominare in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, la dott.ssa Giuliana Bensa quale direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, il rapporto del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4012 del 12 dicembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2547, del 18 dicembre 2014;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. La dott.ssa Giuliana Bensa è nominata direttore generale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018.

2. L'incarico di cui al punto 1) è disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra il Presidente della Regione e la dott.ssa Giuliana Bensa.

3. Con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale.

4. L'incarico di cui al punto 1) è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55, del 17 gennaio 2014.

5. Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.

6. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.

7. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -